

Oristano, 15 Aprile 2009
Area Marina Protetta
"Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre"
Piazza Eleonora, 1
09072 CABRAS (OR)
direzione@areamarinasinis.it

Le Associazioni sottoscrittrici di questo documento (A.D.I.N.A. di Cabras, Il Gabbiano di Oristano, LEGA NAVALE di Cabras e VO.S. MARE di Cabras) danno atto e merito all'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta per aver intrapreso il metodo del dialogo e della ricerca della condivisione nella fase di definizione del Regolamento delle attività nella stessa A.M.P.

Riteniamo, tuttavia, che occorra evitare una regolamentazione troppo restrittiva e talvolta motivata dall'esigenza di conformarsi ai regolamenti di altre Aree Marine site in altri territori molto differenti dalla nostra realtà per morfologia, infrastrutture, tradizioni e tipologia di utenti che, nel nostro caso, sono prevalentemente del luogo.

Non si può, infatti, non tener conto della vastità dell'A.M.P., delle limitate infrastrutture in essa esistenti, delle attività che le popolazioni rivierasche hanno finora praticato, dei bisogni ricreativi di tali popolazioni, del loro interesse a fruire dell'ambiente rispettandolo e preservandolo.

Certo, non sono mancati e non mancheranno gli "indisciplinati" ma non sarà un sistema di regole troppo restrittive a correggere i loro comportamenti considerando che proprio la vastità dell'A.M.P. e la difficoltà ad istituire un servizio di vigilanza efficace consentono a costoro di essere "disobbedienti".

Riteniamo che l'A.M.P. debba avere una forte presenza di "utenti" ben disposti, soddisfatti delle possibilità che l'Ente Gestore offre loro in termini di fruizione del territorio, motivati a preservare l'ambiente da loro utilizzato e a vigilare che altri (gli "indisciplinati") non vi arrechino danno.

Viceversa l'applicazione di troppe limitazioni e di una serie di regole non condivise porterebbe ad un disinteresse verso l'A.M.P. proprio da parte di quelle persone che vogliono godere dell'ambiente in modo rispettoso.

Alla luce di quanto sopra, l'esame della bozza di regolamento propostaci, ha evidenziato alcuni aspetti che riteniamo troppo restrittivi rispetto alla realtà dell'utenza locale e alla finalità del preservare l'ambiente.

Tali aspetti possono trovare una diversa enunciazione che, mantenendo inalterati i fondamentali principi del regolamento in discussione, consentono una corretta fruizione dell'A.M.P. agli utenti di buon senso che riteniamo siano in stragrande maggioranza.

Ciò premesso inviamo in allegato le nostre proposte e suggerimenti per i tre distinti regolamenti (Navigazione, Ormeaggio ed Ancoraggio) che, per agevolare i lavori previsti nell'incontro già fissato per Giovedì p.v., potrebbero essere base di discussione ed approfondimenti.

Nel corso della riunione sarà nostra cura illustrare, nei dettagli, le motivazioni dei suggerimenti che Vi proponiamo.

Cordiali saluti



Il Presidente,
Nino Firinu



Il Presidente

Vincenzo Marras



Il Vice Presidente

Remo Sanna



Il Presidente
Gianni Salis

Articolo 14- Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili sono consentiti esclusivamente nelle zone specificatamente individuate. (vedasi Nota).
2. Nell'area marina protetta è vietata la navigazione alle navi da diporto non ecocompatibili.
3. Nell'area marina protetta è vietato l'accesso, il transito e la navigazione nelle zone destinate alla balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo quanto disposto annualmente dalla competente Autorità marittima.

Zona A

4. Nella zona A è vietata la libera navigazione.

Zona B

5. In zona B, segnalata con boe di delimitazione, è consentito:
 - a. l'accesso e la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici ai natanti e alle imbarcazioni;
 - b. l'accesso e la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni che attestino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di ecocompatibilità;
 - d. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - e. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - f. unità nautiche con trattamento antifouling ecocompatibile;
 - g. unità nautiche con carena priva di antivegetativa.

Zona C

6. In zona C è consentito:
 - a. l'accesso e la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
 - b. l'accesso e la navigazione a motore, ai natanti e alle imbarcazioni,
 - c. l'accesso e la navigazione a motore alle navi da diporto eco-compatibili;

Generale

7. Nelle zone B e C la navigazione è consentita (vedasi tabella analitica che segue):
 - a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza minima consentita dalla costa con navigazione parallela ed in prossimità di campi boe, di ormeggi, il cui contorno è segnalato da boe segnaletiche, e di gavitelli segnaletici;
 - b. natanti e imbarcazioni in assetto variabile come descritto nella tabella relativa appresso indicata nella fascia di mare compresa tra la distanza di 300 metri dalla costa e la distanza di 600 metri dalla costa.
8. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto.
9. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
10. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta e alle ordinanze della competente Autorità marittima.
12. Per i possessori di natanti ed imbarcazioni ed a seguito di loro richiesta l'Ente gestore rilascia apposita attestazione e relativo contrassegno indicante la classificazione del mezzo in A1 (unità a impatto minimo), in A2 (unità ecocompatibili) e B (altre unità).

Classificazione	Requisiti
A1 - Unità a impatto minimo (Bollino A1)	a) con esclusiva propulsione a vela (derive);
	b) con esclusiva propulsione a remi o a pedali;
	c) con esclusiva propulsione con motore elettrico in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
A2 - Unità ecocompatibili (Bollino A2)	a) natanti e imbarcazioni in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
	b) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
	c) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
	d) unità equipaggiate con motore in linea con la Dir 2003/44/CE (fb o eb a 4 T verde, fb a 2 T id, eb diesel conforme alla Dir)
	e) unità equipaggiate con motore entro bordo o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti “ecologici”;
	f) utilizzo di vernici antifouling ecocompatibili
	g) con carena priva di antivegetativa
B - Altre Unità (Bollino B)	

Tabella velocità per tipologia (Art. 14 punto 7.)

Dist. dalla costa	Unità nautica	Nav. rispetto alla costa	Vel. max	Assetto
Fino a 300 metri	Imbarcazioni e natanti	perpendicolare	5 nodi	dislocante
Fra 300 e 600 metri	Imbarcazioni e natanti largh. f.t. > mt 2,50	perpendicolare	10 nodi	dislocante
	Natanti largh. f.t. < mt 2,50	perpendicolare	minima	planante
Fino a 300 metri	Imbarcazioni e natanti largh. f.t. > mt 2,50	parallela	5 nodi	dislocante
	Natanti largh. f.t. < mt 2,50	parallela	minima	planante
Fra 300 e 600 metri	Imbarcazioni e natanti largh. f.t. > mt 2,50	parallela	10 nodi	dislocante
	Natanti largh. f.t. < mt 2,50	parallela	minima	planante

NOTA

- 1) Si ritiene che l'eccessiva vastità dell'A.M.P. reprima ingiustamente discipline di diletto legittime e regolamentabili. Si suggerisce una riconsiderazione del suo perimetro, o un'individuazione di aree specifiche al suo interno, finalizzate a consentire adeguati spazi sia all'utenza dedicata all'uso di moto d'acqua e di acquascooters e sia a quella dedicata alla pesca subacquea. Almeno in forma contingentata.
- 2) Per dare reciproca certezza di comportamento sia agli utenti e sia ai controllori, si ritiene indispensabile e irrinunciabile individuare con boe segnaletiche il contorno delle distanze minime in prossimità di aree riservate alla balneazione, ai campi boe, agli ormeggi e agli ancoraggi, nonché le distanze minime dalle diverse tipologie di coste, utili alla navigazione parallela ad essa.

Articolo X - Disciplina dell'attività di ormeggio

(ZONA A)

1. In zona A non è consentito l'ormeggio.

(ZONA B)

2. In zona B l'ormeggio è consentito a natanti e imbarcazioni, limitatamente ai seguenti siti, individuati e predisposti dall'Ente gestore. [VALUTARE IL POSIZIONAMENTO]

(ZONA C)

3. In zona C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni limitatamente ai siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'Ente gestore.
4. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
 - a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b) non sono consentite la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale.
 - c) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;
 - d) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa nel raggio di roteazione dal punto di ormeggio.
 - e) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello individuato dall'Ente gestore;
 - f) non è consentita attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
 - g) ai gavitelli riservati ai natanti è consentito l'ormeggio complessivo di non più di 6 unità;
 - h) ai gavitelli riservati alle imbarcazioni è consentito l'ormeggio di una sola unità.

(Generale)

5. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi.
6. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e visite subacquee.
7. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PER I SOGGETTI GESTORI DEI CAMPI ORMEGGIO

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo le modalità e i parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che stazionano nei porti turistici e negli approdi in prossimità e all'interno dell'AMP ed il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - b) effettivo utilizzo di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - c) natanti con carena priva di antivegetativa.
8. Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l'Ente Gestore può limitare l'accesso alle zone di ormeggio.
 9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

	Ormeggio	Ormeggio "dove"	Ormeggio "chi"	Ormeggio "quando"
Zona A	non consentito	-	-	-
Zona B	consentito	Relitto di Seu e scogli a libeccio di Mal di Ventre, dotati di più gavitelli, in assenza dei quali è consentito ancorarsi	Imbarcazioni e natanti a impatto 0 o ecocompatibili	Esclusivamente di giorno.
	consentito	Nei ridossi a Ovest di Mal di Ventre da dotare di campi boe	Imbarcazioni e natanti a impatto 0 o ecocompatibili	Di giorno. Di notte solo in caso di ridosso ai venti di levante
Zona C	consentito	Campi boe A.M.P. con il potenziamento di quelli esistenti e la dotazione a Mal di Ventre	Imbarcazioni, in numero di una unità per gavitello, e natanti, in numero massimo di 6 unità per gavitello	Libero

NOTA

Le limitazioni per l'ormeggio di imbarcazioni e natanti debbono essere congiunte ad un piano di incentivi per la rottamazione dei motori non conformi alla Direttiva 2003/44/CE

Classificazione	Requisiti
A1 - Unità a impatto minimo (Bollino A1)	a) con esclusiva propulsione a vela (derive);
	b) con esclusiva propulsione a remi o a pedali;
	c) con esclusiva propulsione con motore elettrico in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
A2 - Unità ecocompatibili (Bollino A2)	a) natanti e imbarcazioni in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
	b) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
	c) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
	d) unità equipaggiate con motore in linea con la Dir 2003/44/CE (fb o eb a 4 T verde, fb a 2 T id, eb diesel conforme alla Dir)
	e) unità equipaggiate con motore entro bordo o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti "ecologici";
	f) utilizzo di vernici antifouling ecocompatibili
	g) con carena priva di antivegetativa
B - Altre Unità (Bollino B)	

**Articolo X - Disciplina di ancoraggio
(Zona A)**

1. Nelle zone A l'ancoraggio e l'alaggio non sono consentiti.

(Zona B)

2. Nelle zone B l'ancoraggio è consentito solo nelle zone individuate dall'Ente Gestione e nelle modalità individuate.

(Zona C)

3. Nella zona C l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni, salvo che nelle seguenti aree, opportunamente segnalate:
- a) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica*;
 - b) nelle zone di balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo le ordinanze della Capitaneria di Porto;
 - c) all'interno delle aree adibite a campo ormeggio;
 - d) presso i siti di immersione, di cui all'articolo X, dove sono posizionati i gavitelli di ormeggio;
4. Nella zona C l'ancoraggio è consentito alle navi da diporto che rispondono alle caratteristiche di eco-compatibilità unicamente nelle aree individuate dall'Ente Gestore e individuate dalle seguenti coordinate;
5. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta

	Ancoraggio	Ancoraggio "dove"	Ancoraggio "chi"	Ancoraggio "quando"
Zona A	non consentito	-	-	-
Zona B	consentito	Esclusivamente nell'area delimitata dall'EG presso Maimoni. Su fondali inerti, nelle more dei siti delimitati dall'E.G. presso Maimoni, Is Caogheddass e Isola di Mal di Ventre	Natanti e imbarcazioni ad impatto 0 o ecocompatibili	Di giorno. Di notte solo in caso di ridosso ai venti di levante.
Zona C	consentito	Su fondali inerti, nelle more dei siti delimitati dall'E.G. (di cui l'A.M.P. fornisce la mappa))	Imbarcazioni e natanti. Navi con requisiti di ecocompatibilità esclusivamente nelle zone individuate dall'A.M.P.	Libero.